Ultime notizie Coronavirus Covid-19: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il DPCM 22 marzo 2020

23 Marzo 2020

Pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale n. 76 del 22/03/2020 il **Decreto del Presidente del Consiglio 22 Marzo 2020** recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che il Presidente del Consiglio aveva preannunciato nella Conferenza stampa della tarda serata di ieri.

IL DPCM 22 marzo 2020

Il Decreto del Presidemte del Consiglio in 2 articoli ed in lungo allegato impone nuove e più pressanti misure restrittive per l'emergenza del Coronovirus; nel dettaglio il DPCM è costituito:

- dall'articolo 1 in cui unitamente all'allegato 1 vengono definite tutte le misure che vengono adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- dall'articolo 2 in cui vengono dettate le misure per l'applicazione del nuovo dPCM.

Entrata in vigore

Le nuove misure, così come disposto all'articolo 2 del provvedimento stesso, entrano in vigore il 23 marzo 2020 e si applicano, cumulativamente, a quelle di cui al DPCM 11/03/2020 ed a quelle dell'Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2020 sino al 3 aprile 2020. È, anche, precisato che i termini di efficacia dei due ultimi provvedimenti citati vengono prorogati dal 25/03/2020 al 3/4/2020.

Attività professionali sospese e non sospese

A differenza di quanto previsto nell'Ordinanza della Regione Lombardia

21/03/2020, n. 514 e del Decreto della regione Piemonte 21/03/2020, n. 34, nel DPCM non è prevista la chiusura degli studi professionali e le attività degli studi non sono sospese a condizione che siano rspettate le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020.

Attività sospese

Con l'articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento è precisato che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto disposto in altre lettere dello stesso comma 1.

Altre attività non sospese

Così come disposto all'articolo 1, comma 1, lettera f) del **DPCM 22/03/2020**, è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. L'allegato 1, poi, del provvedimento contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in cui sono ricomprese l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. È, altresi, precisato che l'eleco potrà essere aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Protocollo condiviso di regolamentazione

Al comma 3 dell'articolo 1 del DPCM 22/03/2020 è aggiunto, poi, che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del **protocollo condiviso di regolamentazione** delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro **sottoscritto il 14 marzo 2020** fra il Governo e le parti sociali.

Divieto di trasferirsi o spostarsi

Segnaliamo, per ultimo, che all'articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento è ripresa l'Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2020 ed è fatto, quindi, divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di

trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

DPCM_22_03_2020_gazzetta